

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO E IL
COMUNE DI BRICHERASIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.**

P R E M E S S O

Che è intenzione dei Comuni di San Secondo di Pinerolo e Bricherasio svolgere mediante convenzione le attività inerenti il Servizio di Polizia Locale di cui alla Legge 07.03.1986 n. 65, avvalendosi della facoltà ad essi riconosciuta, in tal senso, dall'art. 1, comma 2;

Che i Comuni sopra citati intendendo a tal fine presentare ricorso all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D. Leg. 18.08.2000 n. 267, ritenendo che l'utilizzo di tale forma garantisca una migliore e più efficace gestione del servizio.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula la presente

C O N V E N Z I O N E

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'.

I Comuni di San Secondo di Pinerolo e Bricherasio, comparenti a mezzo dei loro rappresentanti legali, convengono e stipulano la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allo scopo di gestire in modo associato il servizio di Polizia Locale, per una maggiore efficacia ed efficienza delle attività connesse a tale servizio.

Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE.

Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, programmazione e gestione del Servizio associato di Polizia Municipale siano predisposti ed adottati in nome e per conto dei Comuni convenzionati, dal Comune di Bricherasio, individuato come Comune Capo convenzione, in conformità alle determinazioni concordate dal Comitato dei Sindaci di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Sono di esclusiva competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti emanati in qualità di Ufficiale di Governo, contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità, edilizia e polizia locale e per i fini di cui all'art. 50, comma 4, D. L. 267/00.

La sede del Servizio associato di Polizia Municipale è stabilito presso il Comune Capo convenzione.

Art. 3 - COMITATO DEI SINDACI.

E' costituito in Bricherasio presso la sede comunale il Comitato Tecnico Politico di Polizia Municipale per la collaborazione ed organizzazione della gestione comune dei servizi di polizia locale e dei mezzi in dotazione.

Detto Comitato è composto dai Sindaci di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo dai responsabili di servizio dei rispettivi Comuni.

Il Comitato si riunisce, di norma, ogni sei mesi, in data e ora che concorderanno i Sindaci ed ogniqualevolta sarà ritenuto opportuno per motivi straordinari tecnico-organizzativi e di ordine pubblico.

Il Presidente del Comitato è nominato in seno alla riunione.

Il Comitato tecnico ha compiti consultivi nei confronti delle Amministrazioni convenzionate, ciascuna delle quali, per lo specifico servizio, conserva la diretta ed esclusiva competenza funzionale per il rispettivo territorio.

Art. 4 - COMPETENZA TERRITORIALE.

Il personale di Polizia Locale messo a disposizione dai Comuni per il servizio associato è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Locale e con le norme previste dal piano di servizio concordato nel Comitato dei Sindaci.

Art. 5 - REGOLAMENTI.

- 1) Al personale del servizio associato di Polizia Locale si applica il Regolamento comunale sullo stato giuridico ed economico del personale, di cui all'art. 7, comma 5, della Legge n. 65/86.
- 2) Restano in vigore nei territori dei Comuni convenzionati, i rispettivi Regolamenti Comunali del Servizio di Polizia Municipale, di cui all'art. 4 della Legge n. 65/86. Il personale del servizio associato di Polizia locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.
- 3) Nei territori dei Comuni convenzionati restano in vigore i rispettivi Regolamenti sull'esercizio delle funzioni (Polizia urbana, rurale, ecc.) ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 7 del D. Leg. 267/2000. Il personale del servizio associato di Polizia locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.

Art. 6 - MATERIE OGGETTO DEL SERVIZIO.

Lo svolgimento del servizio riguarda le attività previste dalle leggi, inerenti ai compiti d'istituto. Tali servizi verranno svolti dagli operatori della Polizia Municipale di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo congiuntamente oppure singolarmente, purché siano equamente distribuiti sul territorio.

Le funzioni di capo pattuglia verranno espletate dall'agente più alto in grado sul cui territorio è svolto il servizio.

Il servizio gestione verbali, con annesse relative pratiche, sarà svolto presso la sede del Comando competente per territorio.

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

- 1) La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data della sottoscrizione.
- 2) Le parti possono concordare espressamente il rinnovo della convenzione mediante assunzione di deliberazione di ciascun Consiglio Comunale.
- 3) Le parti, essendo entrambe membri dell'Unione Montana del Pinerolese concordano espressamente che qualora l'Unione Montana del Pinerolese deliberi di svolgere il servizio come Unione, fatte salve le libere determinazioni di ogni singolo Comune, la presente convenzione si scioglia senza formalità alcuna.

Art. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE.

Prima della scadenza stabilita ai sensi dell'art. 7 ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante assunzione di deliberazione da parte del Consiglio Comunale; in tal caso il Comune recedente ne dà comunicazione entro il mese di Giugno alla Conferenza dei Sindaci, la quale provvede a prenderne atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata.

Art. 9 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI.

- 1) Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda al Comune Capo convenzione mediante assunzione di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2) L'ammissione è subordinata all'accettazione da parte dei Comuni già convenzionati.

Art. 10 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ASSOCIATO.

- 1) Il Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale del Comune Capo convenzione, svolge funzione di direzione, organizzazione, coordinamento del Servizio e dirige gli uffici; riceve le disposizioni dal Sindaco del Comune Capo convenzione che impartisce le direttive in conformità alle determinazioni concordate nel Comitato dei Sindaci; riceve inoltre le istruzioni dai Sindaci dei territori ove si trova ad operare per gli atti di cui all'art. 3 comma primo.
- 2) Il Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale relazionerà annualmente al Comitato dei Sindaci sull'attività svolta dal Servizio.
- 3) Il personale eventualmente comandato presso il Comune Capo convenzione, opera secondo le direttive del Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale e può essere utilizzato su tutto il territorio riferito ai Comuni convenzionati.
- 4) Il personale comandato funzionalmente presso il Comune Capo convenzione ed operativamente nel territorio dei Comuni associati, se in possesso della qualifica di agente di P.S., svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 65/1986.
- 5) Qualora il Comune Capo convenzione dovesse procedere all'assunzione di personale da adibire al servizio associato per conto dei Comuni convenzionati, allo scadere della convenzione o nell'ipotesi di recesso, il suddetto personale sarà trasferito nei ruoli organici del Comune Capo convenzione.

Art. 11 - POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.

Il personale dei Comuni associati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del Comune di appartenenza. Il Responsabile del servizio associato vigila sul corretto espletamento dell'attività del personale comandato, promuovendo ove necessario e nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'avvio dei procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati che andranno relazionati senza indugio all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12 - DOTAZIONI CONFERITE AL SERVIZIO ASSOCIATO.

L'elenco dei mezzi e delle attrezzature che i Comuni convenzionati convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del Servizio associato, costituiscono l'allegato "A" della presente convenzione.

Art. 13 - MEZZI FINANZIARI.

- 1) I Comuni convenzionati provvedono al conseguimento degli scopi individuati dalla Conferenza dei Sindaci, mediante i trasferimenti annuali necessari al funzionamento del Servizio associato di Polizia Locale.
- 2) I mezzi finanziari sono assegnati al Comune Capo convenzione il quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato iscrivendole nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e bilancio pluriennale; comunica inoltre ai Comuni convenzionati le previsioni di spesa entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario.

- 3) I Comuni convenzionati convengono che l'ammontare annuo dei trasferimenti a carico di ciascuno di essi, sia commisurato in rapporto ai servizi resi secondo il seguente prospetto:
 - 50% in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce la gestione;
 - 50% in parti uguali.
- 4) Gli eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati verranno utilizzati per acquisto di attrezzature e mezzi da destinare ai servizi associati. In accordo delle parti il bene verrà inventariato, assumendone la proprietà in uno dei Comuni convenzionati”;
- 5) I Comuni convenzionati provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale i trasferimenti determinati ai sensi dei commi 3 e 4.
- 6) I trasferimenti dei mezzi finanziari dovranno essere versati al Comune Capo convenzione con le seguenti modalità: 80% entro il mese di febbraio, il 20% a consuntivo. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
- 7) Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune Capo convenzione provvede a trasmettere ai Comuni convenzionati il rendiconto generale delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio associato ed a prevedere l'eventuale saldo.

Art. 14 - MODALITA' DI RISCOSSIONE E RIPARTO PROVENTI.

I proventi delle sanzioni amministrative debbono essere versati al Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo Stato o ad Ente diverso dal Comune.

Art. 15 - REGISTRI OBBLIGATORI.

- 1) I registri obbligatori relativi alle specifiche attività di polizia elencate nell'allegato A, sono tenuti dagli uffici di polizia Municipale del Comune Capo convenzione, anche attraverso procedure informatiche, distintamente per ogni Comune convenzionato. Copia di detti registri verrà rilasciata ad ogni Comune al termine della convenzione o in caso di recesso.
- 2) I registri sono liberamente consultabili dagli aventi diritto su semplice richiesta rivolta al Comando.

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- 1) Le parti stabiliscono di definire la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente convenzione a procedura di arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del codice di procedura civile.
- 2) Il collegio arbitrale sarà formato da n. 1 membro nominato da ciascun Comune partecipante e da un membro con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, si conviene espressamente e senza riserva che si provvederà mediante sorteggio; all'uopo a ciascun membro designato verranno dati n. 3 foglietti bianchi, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; su ogni foglietto verrà scritto il nome di chi intende designare. Sovraintenderà al sorteggio il Segretario Comunale del Comune capo convenzione che verrà sorteggiato”.

Art. 17 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE.

Le modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti partecipanti.

Art. 18 - SPESE DI CONVENZIONE.

Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (bolli, registrazione, ecc.) saranno ripartiti in parti uguali tra i Comuni.

Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

- 1) Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno riferimento alle norme in materia di Polizia locale, segnatamente alla Legge 7 marzo 1986 n. 65; D.M. 4 marzo 1987 n. 145; D.M. 18 agosto 1989 n. 341; Legge Regionale 30 novembre 1987 n. 58; Legge Regionale 16 dicembre 1991 n. 57 e loro successive modifiche.
- 2) All'atto dello scioglimento della presente convenzione per scadenza del termine si provvederà, ove non ne sia disposto il rinnovo, all'approvazione degli atti di gestione finale, all'accertamento e successiva liquidazione di eventuali attività in relazione alla quota di partecipazione di ciascun Ente aderente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

Approvata con deliberazione C.C. n. del Comune di Bricherasio

Approvata con deliberazione C.C. n. del Comune di San Secondo di Pinerolo

Il Sindaco del comune di Bricherasio
BALLARI Simone

Il Sindaco del Comune di San Secondo di Pinerolo
SADONE adriana